CORTE DEI CONTI



0222293-01/07/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, concernente la nomina dell'On.le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016 con il quale al Ministro senza portafoglio On.le dott. Enrico Costa è conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2016, Reg. n. 579, con il quale all'On.le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n.50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;



IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 412, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", in base al quale la dotazione del più volte detto Fondo per le politiche della famiglia è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

CONSIDERATO il rinnovato quadro di interventi normativi in materia di misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo alle disposizioni introdotte con il D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e con l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013, reg. to alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2013, reg. p. 9, fog. n. 88, con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettere c) ed e), con cui, tra l'altro, sono stati destinati curo 4.000.000,00 per il finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro di cui all'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni ed euro 100.000,00 alla realizzazione della Conferenza Nazionale della Famiglia;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia del 29 agosto 2014, reg.to alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2014, reg.ne Prev. n. 2691 con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) che, tra l'altro, ha destinato euro 3.000.000,00 per il finanziamento delle predette iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro, ridotti ad euro 2.895.248,00 per effetto di decurtazioni previste dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia del 14 ottobre 2015, reg.to alla Corte dei Conti il 9 novembre 2015, reg.ne Prev. n. 2840 con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett a), che, tra l'altro, ha destinato euro 3.104.752,00 per il finanziamento delle menzionate iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella citata legge n. 208 del 2015 la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016 risulta pari ad euro 5.359.227,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2015, con il quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 5.359.227,00 sono state allocate sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016;

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche delle famiglia in corso d'anno, pari ad euro 290.609,00;



IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 68/BIL del 25 marzo 2016, il quale, tra l'altro, ha disposto una integrazione, pari ad euro 4.100.000,00 sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2016, concernente le predette risorse non utilizzate di competenza statale;

CONSIDERATO che le risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 9.168.618,00 sono da destinarsi, con riferimento all'anno 2016, alla realizzazione di interventi in ambito di politiche familiari individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che, per i predetti scopi ed in considerazione della esiguità della richiamata dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016, si rende necessario individuare per le ulteriori risorse di competenza statale stanziate in precedenti decreti di riparto del Fondo per le politiche della famiglia non ancora utilizzate, pari ad euro 6.000.000,00, una nuova destinazione più aderente alle recenti innovazioni normative;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2016, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 9 giugno 2016.



IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

DECRETA

Art. 1

- 1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016, pari a euro 9.168.618,00 sono integrate, per le motivazioni di cui in premessa, con le risorse non utilizzate, pari ad euro 6.000.000,00, indicate nella premessa medesima.
- 2. Le risorse di cui al comma 1, ammontanti complessivamente ad euro 15.168.618,00, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:
 - 1. Risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 7.668.618,00;
 - 2. <u>Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali,</u>: euro 7.500.000,00 per finanziare attività a favore della natalità.

Art. 2

- 1. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, punto 2, dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
- 2. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 63.000,00 ed euro 61.500,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
- 3. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione delle citate attività.
- 4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo <u>segredipfamiglia@pec.governo.it</u>, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore della natalità come previste dalle proprie programmazioni regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 3.



IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

- 5. Alla predetta richiesta devono essere allegati:
 - a) copia del provvedimento di programmazione regionale;
 - scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.
- 6. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui al comma 5 da inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2016 al Dipartimento per le politiche della famiglia.
- 7. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti.
- 8. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 17 GIU. 2016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO

Roma, 28/05/16

II REVISORE

IL DEGENTE

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI Reg.ne - Prev. n. 100

Costa

2 0 LUG 2016

IL MAOISTRATO

A STATE





IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2016

	% Reg. FNPS	7.500.000,00
Abruzzo	2,45 %	183.750,00
Basilicata	1,23 %	92.250,00
Calabria	4,11 %	308.250,00
Campania	9,98 %	748.500,00
Emilia Romagna	7,08 %	531.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	164.250,00
Lazio	8,60 %	645.000,00
Liguria	3,02 %	226.500,00
Lombardia	14,15 %	1.061.250,00
Marche	2,65 %	198.750,00
Molise	0,80 %	60.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82 %	61.500,00
Provincia di Trento *	0,84 %	63.000,00
Piemonte	7,18 %	538.500,00
Puglia	6,98 %	523.500,00
Sardegna	2,96 %	222.000,00
Sicilia	9,19 %	689.250,00
Toscana	6,56 %	492.000,00
Umbria	1,64 %	123.000,00
Valle d'Aosta	0,29 %	21.750,00
Veneto	7,28 %	546.000,00
	100,00 %	7.500.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.